

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, FABBRI, CASSOLA, MANCIA,  
PEZZULLO, FRANZA, MARNIGA, ACONE, FERRARA Pietro e  
PUTIGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

### Regolamentazione del sistema italiano di certificazione di garanzia e di qualità

ONOREVOLI SENATORI. – La tematica della qualità è considerata fattore strategico di tutte le economie occidentali, sia a livello di impresa che a livello di complessivo sistema produttivo, sia a livello della stessa realtà quotidiana (di ambiente, come di servizi sociali).

Ma, come tutti gli argomenti che hanno tanta rilevanza e così largo significato, la tematica della qualità si va imponendo sul piano europeo, su approcci sempre più coinvolgenti e globali.

Per queste ragioni è opportuno che l'Europa, e l'Italia in particolare, concentri i suoi sforzi sulla crescita rapida della rete infrastrutturale di produzione della normativa tecnica, in modo che si abbia la

garanzia che gli *standards* di certificazione dei processi e dei prodotti siano applicati nelle imprese come nelle strutture ed enti pubblici. In fondo, senza questo sforzo sulle infrastrutture di base, ogni altra politica di qualità non avrebbe base di riferimento concreto e quindi non avrebbe grandi possibilità di successo.

Questo vuol dire che occorre attivare una mobilitazione diffusa di tutti gli operatori interessati, delle aziende di produzione e di servizi. Anzi, sarebbe necessario che tutto il sistema di imprese dei paesi europei fosse chiamato ad un impegno contemporaneo e congiunto, al fine di assicurare e potenziare tutte le logiche, le procedure, e le azioni (interne ed esterne alle imprese) rivolte al

perseguimento di una più elevata qualità complessiva dell'attività aziendale.

Il presente disegno di legge intende recuperare ad un quadro unitario i valori della qualità aziendale e più in generale l'uso del fattore qualità come fattore di politica economica e del nuovo processo di internazionalizzazione dello sviluppo; l'altro l'obiettivo è quello di realizzare un Comitato interministeriale della certificazione di qualità dei sistemi aziendali che generano prodotti e servizi noti a livello internazionale come «ISO 9000» e a livello europeo come «EN 29000».

Se tutto ciò costituisce una premessa fondamentale al processo di qualificazione della competizione aziendale della globalità del mercato dei prossimi anni, essa non può essere circoscritta alle sole iniziative di questo e di quel settore o dei singoli paesi. C'è bisogno di una sede intersettoriale permanente di indirizzo programmatico, di valutazione e di controllo perchè le singole esperienze possano trovare sintesi unitaria e strategica applicazione in ambiti più vasti: così come i valori dell'impresa sono patrimonio universale della cultura dei popoli anche la qualità potrà affermarsi quale fattore generale di nuovo sviluppo.

Il sistema delle imprese e soprattutto di quelle piccole e medie, ha necessità di precisi orientamenti sia dal lato dell'innovazione che dal lato del mercato ed in particolare sui mercati internazionali, in rapporto alle aziende estere più avanzate, e costituisce uno dei problemi della politica economica ed industriale dell'Europa *post* 1992.

In questo scenario occorre recuperare uno scarto di formazione, di informazione culturale e scientifica e di divulgazione delle esperienze relative alla qualificazione dei sistemi aziendali e più in generale la determinazione di iniziative in grado di far crescere la cultura della qualità.

Nella prospettiva dell'«opportunità» europea del 1992, proprio dal lato dell'accettazione della globalità di mercato, si devono trovare nuove collaborazioni, tra imprese, università, centri di ricerca, altre strutture;

ciò che occorre sviluppare è il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze in materia di qualità. Ed è proprio sui valori della qualità dei sistemi d'impresa che occorre intraprendere e sperimentare nuove alleanze, perchè da essi possa svilupparsi un miglioramento dei vantaggi competitivi delle condizioni economiche e sociali.

Il presente disegno di legge in materia di regolamentazione del sistema di garanzia e certificazione di conformità è finalizzato alla sistemazione unitaria di procedure, atti, regole e modalità di garanzia rivolti a favorire il ricorso volontario alla certificazione di qualità dei prodotti, processi, servizi e dei sistemi di qualità rispetto alle relative norme tecniche.

Attraverso la costituzione del Comitato interministeriale della normazione, della garanzia e della certificazione di qualità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si intende dar valore e significato alla problematica della qualità di livello orizzontale e quindi si esplicita la necessità di un «coordinamento unitario» al quale tutte le istanze istituzionali competenti per settore possano apportare la propria esperienza e svolgere con maggiore efficacia il proprio ruolo.

Le caratteristiche del nuovo sistema sono incentrate sulla pluralità di strutture («organismi di certificazione» e «laboratori di prova») accreditate e abilitate a svolgere attività di prova ed a rilasciare il certificato dei prodotti, servizi e sistemi di qualità aziendale controllati, rispetto alle norme e alle regole tecniche.

La pluralità di strutture coordinate e indirizzate da un Comitato nazionale di carattere orizzontale è funzionale all'esigenza di garantire la più ampia libertà di accesso alle verifiche ed ai controlli di produttori e utenti interessati e soprattutto di non creare posizioni di monopolio o oligopolio di mercato che falserebbero le regole della concorrenza.

La possibilità di svolgere prove e certificazioni è attribuita dal Comitato interministeriale, acquisiti i pareri dei Ministeri dell'industria, del lavoro e della sanità mediante le procedure di «abilitazione» e di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«accreditamento», che accertino da un lato la specializzazione professionale e dall'altro il *curriculum* tecnico e il corretto ed imparziale operare del soggetto.

Le procedure di abilitazione e di accreditamento sono istruite dagli «organismi di

accreditamento» che operano in base a una apposita concessione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli attestati di abilitazione e accreditamento sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge regola il sistema italiano della certificazione di qualità, in coerenza con i principi di armonizzazione delle normative nell'ambito delle Comunità europee. Lo scopo principale delle presenti norme è quello di promuovere e sostenere il processo di qualificazione dell'attività di impresa in Italia attraverso il ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese al fine di favorire la competitività delle stesse nell'ambito del Mercato unico europeo.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutte le procedure di certificazione di conformità di prodotti, servizi e di sistemi di qualità.

3. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le discipline particolari relative alle norme tecniche di carattere obbligatorio, la omologazione di prodotti previsti da leggi speciali e da norme comunitarie, e le specifiche discipline di concessioni di marchi di impresa o di denominazione tipica in materia di prodotti agricoli, alimentari e biotecnologici.

## Art. 2.

*(Strutture del sistema italiano di certificazione di garanzia e di qualità)*

1. Il sistema italiano di certificazione di garanzia e di qualità è costituito da:

a) il Comitato interministeriale per la certificazione di conformità;

b) gli organismi di accreditamento per gli organismi di certificazione, per gli organismi di ispezione e per i laboratori di prova;

c) gli organismi di certificazione di prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità;

d) gli organismi di certificazione del personale;

e) gli organismi di ispezione;

f) i laboratori di prova;

g) le imprese che conseguono la certificazione del proprio sistema qualità o dei propri prodotti.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni riportate nelle norme UNI CEI in materia di certificazione, ispezione e prove.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni seguenti:

a) qualità: l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite, ai sensi della normativa UNI ISO 8402;

b) sistema qualità (SQ): la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, e il procedimento e le risorse messi in atto nella conduzione aziendale per la qualità, ai sensi della normativa UNI ISO 8402;

c) norma: documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che favorisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il migliore ordine in un determinato contesto, ai sensi della normativa UNI CEI 70001;

d) regolamento: documento, emanato da una autorità, che contiene requisiti obbligatori, ai sensi della normativa UNI CEI 70001;

e) dichiarazione di conformità: dichiarazione di un fornitore, sotto la sua responsabilità, che un prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo;

f) attestazione di conformità: atto mediante il quale un laboratorio di prova, terza parte indipendente, testimonia che un determinato campione sottoposto a prova è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo, ai sensi della normativa UNI CEI 70001;

g) certificazione di conformità: atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo, ai sensi della normativa UNI CEI 70001;

h) accreditamento (di un laboratorio): riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prova;

i) organismo di certificazione: organismo indipendente che effettua la certificazione di conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi di qualità;

l) abilitazione: il riconoscimento formale della capacità dichiarata di un laboratorio, di un organismo di ispezione, di un organismo di certificazione ad effettuare le proprie attività in conformità alle norme applicabili;

m) accreditamento: il riconoscimento di un laboratorio, di un organismo di ispezione o di un organismo di certificazione a rilasciare rispettivamente attestati di conformità, rapporti di ispezione, certificati.

4. La certificazione di qualità costituisce attestazione autonoma rispetto alla dichiarazione di conformità che il produttore deve emettere per attestare la conformità di prodotti al fini della marchiatura con il marchio «CE».

### Art. 3.

#### *(Il Comitato interministeriale per la certificazione di conformità)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la certificazione di conformità, di seguito nominato «Comitato interministeriale», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore di quella di direttore generale, con ruolo di vice presidente;

b) da un funzionario con qualifica di direttore generale, designato da ciascuno dei Ministri istituzionalmente competenti all'emanazione di regole tecniche del settore, un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un componente designato dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e un componente designato dal Ministro del commercio con l'estero;

c) da un componente designato da ciascuno degli enti di normazione tecnica riconosciuti, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, uno designato dal Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), uno designato dal Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ed uno designato dall'Istituto superiore di sanità;

d) da un componente designato rispettivamente dalle organizzazioni dell'industria, del commercio, delle piccole e medie imprese e dell'artigianato;

e) da un componente designato dalle associazioni nazionali dei consumatori;

f) da sei componenti dei quali due designati dagli organismi di accreditamento, uno designato dai rappresentanti dei laboratori di prova pubblici, uno dai rappresentanti dei laboratori di prova privati, uno designato dai rappresentanti di istituti di certificazione pubblica e uno dalle società di certificazione private.

## 2. Il Comitato interministeriale:

a) elabora e formula proposte sugli indirizzi da assumere in materia di normazione e di certificazione di qualità in sede comunitaria ed internazionale;

b) formula le proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle attività di certificazione;

c) esprime pareri e predisponde la proposta di decreto sulle domande di concessione presentate ai sensi dell'articolo 4 nonchè sulla sospensione e revoca delle concessioni;

d) acquisisce, entro sessanta giorni, i pareri dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della sanità necessari ad istruire la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che rilascia l'attestato di abilitazione e l'accreditamento ai laboratori di prova, agli organismi di ispezione e agli organismi di certificazione riconosciuti ed abilitati.

3. Per l'effettuazione di quanto previsto alla lettera d) del comma 2 ed in particolare per l'analisi e la valutazione delle proposte di abilitazione e accreditamento formulate dagli organismi di accreditamento, il Comitato interministeriale si avvale del supporto di una Commissione tecnica formata da sette esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.

#### Art. 4.

##### *(Organismi di accreditamento e rilascio della concessione)*

1. Il Comitato interministeriale rilascia la concessione agli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di prova e degli organismi di ispezione.

2. Gli organismi di accreditamento in concessione operano senza limiti territoriali di competenza informando la loro attività al principio di garantire l'indipendenza e la pluralità dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione e di ispezione, in modo da consentire alle imprese libertà di scelta. Gli organismi di accreditamento devono rispondere alle norme comunitarie e internazionali ed in particolare devono possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia ed indipendenza dei propri organi tecnici;

b) idoneità tecnica delle strutture e del personale all'attività da svolgere;

c) idonee garanzie per evitare qualsiasi discriminazione tra i soggetti che richiedono od abbiano ottenuto l'accreditamento;

d) svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge senza fine di lucro e con trasparenza della relativa gestione finanziaria.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura di rilascio della concessione e sono fissati i capitoli generali che costituiscono parte integrante della concessione medesima.

#### Art. 5.

*(Laboratori di prova, organismi di ispezione e organismi di certificazione di qualità)*

1. Le attività di prova, di ispezione e di conformità e di certificazione di qualità in base alla presente legge sono svolte dai soggetti pubblici e privati abilitati e accreditati ai sensi del presente articolo.

2. I soggetti pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza e il controllo mentre i soggetti privati dovranno avere personalità giuridica.

3. Gli organismi di certificazione dovranno essere soggetti indipendenti dalle imprese di cui certificano i prodotti, servizi ed i sistemi di qualità aziendale.

4. Ai fini previsti dal comma 3 tali soggetti di diritto privato dovranno dimostrare la totale indipendenza economica e funzionale dall'impresa della quale dovranno certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità.

5. Gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche ove siano necessarie prove o certificazioni dovranno avvalersi, quando esistenti, esclusivamente di organismi abilitati o accreditati a norma della presente legge. I laboratori di prova e gli organismi di certificazione devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme UNI e dalla procedura di valutazione di conformità della normativa comunitaria CE, ed in particolare devono possedere i seguenti requisiti:

a) assoluta imparzialità di trattamento dei soggetti interessati e assenza di ogni forma di discriminazione ai fini dell'acces-

so ai propri servizi, condizionato solo alle proprie possibilità tecniche ed al pagamento della tariffa stabilita;

b) comunicazione al soggetto interessato delle procedure, dei procedimenti tecnici e dei metodi di analisi e di valutazione utilizzata;

c) esclusiva utilizzazione, da parte degli organismi di certificazione, dei propri laboratori accreditati, ovvero di laboratori di prova esterni accreditati, informandone preventivamente il soggetto interessato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6;

d) firma di responsabilità del personale tecnico che ha eseguito le operazioni di certificazione di qualità del prodotto, servizio o sistema aziendale.

#### Art. 6.

##### *(Organismi abilitati alla certificazione e loro requisiti)*

1. Laboratorio di prova e organismo di certificazione o di ispezione può essere qualsiasi ente pubblico o privato con o senza fini di lucro purchè dotato dei requisiti prescritti dal presente articolo ed operante secondo le modalità previste.

2. Gli organismi di certificazione, di ispezione e di prova possono essere abilitati o accreditati secondo quanto specificato ai commi 3 e 4.

3. Sono abilitati a svolgere attività di certificazione, tutti gli organismi che corrispondono ai requisiti generali per il riconoscimento quali organismi di certificazione ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, ed in particolare:

a) dimostrino la capacità di svolgere in modo documentabile attività di certificazione nel campo dei sistemi, prodotti, processi e servizi;

b) dichiarino, sotto la responsabilità del legale rappresentante, di svolgere l'attività di certificazione, ispezione e prova, in accordo con le leggi vigenti ed le normative dello Stato;

c) dimostrino, di non operare nè direttamente, nè come mandatari nella progetta-

zione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza e nella manutenzione di sistemi, prodotti, processi o servizi certificati;

d) dimostrino l'assenza di legami finanziari stabili, con fornitori, acquirenti, distributori, commercianti o quanti altri possono essere legati agli interessi economici dei sistemi, prodotti, processi o servizi da certificare;

e) dimostrino adeguate strutture organizzative e disponibilità di risorse strumentali ed umane qualificate per gli incarichi da svolgere;

f) dimostrino l'esperienza pluriennale del proprio personale direttivo ed operativo interessato al rilascio delle certificazioni e all'esecuzione di ispezioni e prove;

g) dimostrino le procedure in essere per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dal proprio personale nell'esercizio delle sue funzioni;

h) dimostrino di essere assicurati in relazione alla responsabilità civile.

4. Sono accreditati gli organismi che siano stati abilitati e che abbiano superato positivamente l'esame, stabilito nelle procedure dall'organismo di accreditamento, mediante dimostrazione pratica dell'attuazione del sistema di certificazione, ispezione e prova.

5. L'abilitazione viene proposta dall'organismo di accreditamento al Comitato interministeriale che entro trenta giorni rilascia l'attestato di abilitazione.

6. L'utilizzo di laboratori di prova non abilitati, tra i quali i laboratori dei produttori, ai fini della certificazione di prodotti è consentito sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione che ne deve verificare preliminarmente l'idoneità di apparecchiature, personale e metodi di prova e deve assistere all'esecuzione delle prove.

7. L'utilizzo di organismi di ispezione non accreditati ai fini della certificazione di prodotti è consentito sotto la responsabilità dell'organismo di certificazione che deve verificarne preliminarmente il sistema di qualità e le qualifiche del personale impiegato.

## Art. 7.

*(Convenzione tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione e ispezione e i laboratori di prova)*

1. Gli organismi di accreditamento stipulano con gli organismi di certificazione e ispezione e con i laboratori di prova che richiedano l'abilitazione o l'accREDITAMENTO, una convenzione, conforme a una convenzione-tipo predisposta dal Comitato interministeriale, che prevede:

a) l'impegno a rispettare nei rapporti con i propri clienti le disposizioni, le direttive e gli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale;

b) l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di prove e certificazione di qualità;

c) l'impegno a sottostare ai controlli, alle verifiche e alle ispezioni periodiche disposti dal Comitato interministeriale;

d) l'impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di prova o di certificazione di qualità;

e) l'obbligo di comunicare al Comitato interministeriale, su richiesta, gli esiti delle prove e degli accertamenti compiuti, le tariffe praticate ed i provvedimenti relativi al rilascio ovvero al rifiuto di certificazione, ed ogni ulteriore notizia richiesta. Tali informazioni sono da considerarsi riservate;

f) l'impegno a corrispondere ogni sei mesi al Comitato interministeriale la tariffa stabilita.

## Art. 8.

*(Fondo di dotazione speciale per la certificazione della qualità aziendale)*

1. È costituito presso ciascuno istituto di credito a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un Fondo di dotazione speciale a gestione

separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato per favorire le piccole e medie imprese e acquisire i servizi per la certificazione della qualità aziendale.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di lire 200 miliardi; le modalità costitutive e gestionali del fondo, nonché i tassi di interesse da applicare saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Fondo è alimentato dai diritti di iscrizione e di certificazione dei soggetti abilitati e accreditati all'esercizio del rilascio dei certificati e da un versamento dei diritti delle imprese certificate pari al 0,3 per mille del fatturato, deducibile dall'imponibile ai sensi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Le agevolazioni creditizie, di cui all'articolo 9, sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie, regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel medesimo articolo 9.

5. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono concessi con particolare riferimento alla predisposizione di progetti comprendenti le seguenti fasi:

a) l'elaborazione del manuale di qualità, con l'indicazione degli *standards* delle procedure, della strumentazione, delle risorse umane, delle responsabilità gestionali e dell'organizzazione complessiva del sistema di garanzia della qualità che si intende realizzare;

b) l'avvio pratico del sistema, comprendente anche la certificazione, da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative nazionali e comunitarie, in materia di sistema aziendale di qualità e della strumentazione utilizzata dall'impresa per effettuare il controllo di qualità dei propri prodotti o dei servizi nonché il necessario addestramento tecnico del personale addetto a tale funzione.

6. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi devono presentare al Presi-

dente del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la certificazione di conformità, i propri progetti di intervento, sulla base delle indicazioni e delle specifiche stabilite dal decreto e secondo le modalità d'attuazione previste.

7. Il Comitato interministeriale delibera mensilmente la concessione dei contributi, previa verifica dei titoli di abilitazione e accreditamento dell'organismo incaricato di eseguire la certificazione, individuando contestualmente, in coerenza con le disposizioni stabilite dal sopracitato decreto interministeriale, le modalità per l'erogazione o l'eventuale revoca dei contributi stessi.

#### Art. 9.

##### *(Modalità e criteri di erogazione dei contributi)*

1. Il Comitato interministeriale svolge l'attività di promozione e di sviluppo di cui all'articolo 2 della presente legge, che si attua mediante la concessione, alle piccole e medie imprese, industriali, commerciali turistiche e di servizi di un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese documentate entro il limite massimo di lire 100 milioni annui sulla base dei criteri e delle modalità fissate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di finanziamento pari al 50 per cento delle spese documentate entro un limite massimo di lire 500 milioni annui restituibili in 5 anni a tasso agevolato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato al 60 per cento per un limite massimo di lire 200 milioni annui, per le imprese piccole e medie costituite in consorzi o in società consortili di livello provinciale e regionale. In tal caso il finanziamento potrà essere riconosciuto fino a limite massimo del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili e per un importo massimo di lire 400 milioni annui.

3. Il contributo elevato, altresì, al 65 per cento, entro il limite massimo di lire 220 milioni annui, se i servizi di certificazione

sono forniti alle imprese localizzate nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che realizzino organici progetti in grado di coinvolgere la complessiva struttura aziendale per garantire la qualità e l'affidabilità delle proprie produzioni o dei propri servizi. Il finanziamento a tasso agevolato potrà essere concesso nella misura del 35 per cento delle spese ammesse e nel limite massimo di lire 380 milioni annui. Tali agevolazioni possono essere concesse non più di tre volte alla stessa impresa, con la riduzione del 50 per cento alla seconda richiesta, del 75 per cento alla terza agevolazione prevista dalla presente legge.

#### Art. 10.

*(I progetti ammessi a contributo  
e i criteri di priorità)*

1. L'ambito delle agevolazioni di cui alla presente legge è rigorosamente circoscritto alla realizzazione del sistema di qualità aziendale, ossia alla predisposizione e attuazione di quell'insieme di attività, servizi, procedure e metodologie, riguardanti anche i materiali, la progettazione, i processi produttivi, i controlli, le responsabilità, la documentazione, la cui applicazione e funzionalità siano in grado di garantire con continuità garanzie negli *standards* e livelli ottimali di qualità del processo produttivo, nonché l'affidabilità e l'efficienza del complessivo sistema aziendale. A tale proposito, si applicano le normative UNI-EN della serie 29000.

2. Ai fini della condizione aziendale per la qualità, si applicano le norme UNI-EN 29000 e UNI-EN 29004.

3. In relazione ai criteri stabiliti dal presente articolo il livello di priorità di ogni singolo progetto sarà pertanto individuato in base alla seguente scala:

a) primo livello: progetti che coinvolgono la gestione della qualità per il complesso delle funzioni di progettazione, svi-

luppo del prodotto, produzione, installazione, assistenza pos-vendita. Si applicano le norme di riferimento UNI-EN 29004 o 29001 e i loro punti e sottopunti riguardanti:

- 1) responsabilità della direzione;
- 2) principi del sistema di qualità;
- 3) verifiche ispettive;
- 4) qualità a livello commerciale; qualità nella specificazione e nella progettazione;
- 5) qualità nell'approvvigionamento;
- 6) qualità nella produzione;
- 7) controllo della produzione;
- 8) controllo e rintracciabilità dei materiali;
- 9) controllo dello stato di verifica;
- 10) verifica dei prodotti;
- 11) controllo delle apparecchiature di misura e di prova;
- 12) controllo delle non conformità;
- 13) azioni correttive;
- 14) movimentazione e attività dopo la produzione; assistenza post-vendita;
- 15) documentazione della qualità;
- 16) documenti di registrazione della qualità;
- 17) addestramento del personale;
- 18) utilizzazione dei metodi statistici.

*b)* secondo livello: progetti che coinvolgono la gestione della qualità nella sola fase di produzione-installazione. Si applicano le norme di riferimento UNI-EN 29004 o 29002 e i loro punti e sottopunti riguardanti:

- 1) responsabilità della direzione;
- 2) principi del sistema di qualità;
- 3) verifiche ispettive;
- 4) qualità a livello commerciale;
- 5) qualità nell'approvvigionamento;
- 6) qualità nella produzione;
- 7) controllo della produzione;
- 8) controllo e rintracciabilità dei materiali; controllo dello stato di verifica;
- 9) verifica dei prodotti;
- 10) controllo delle apparecchiature di misura e di prova; controllo delle non conformità;

- 11) azioni correttive;
- 12) movimentazione e attività dopo la produzione; documentazione della qualità;
- 13) documenti di registrazione della qualità;
- 14) addestramento del personale;
- 15) utilizzazione dei metodi statistici;

c) terzo livello: progetti che prevedono una gestione della qualità solo in termini di controlli, collaudi e prove finali sui prodotti. Si applicano le norme di riferimento UNI-EN 29004 o 29003 e i loro punti o sottopunti riguardanti:

- 1) responsabilità della direzione;
- 2) principi del sistema di qualità;
- 3) controllo e rintracciabilità dei materiali; controllo dello stato di verifica;
- 4) verifica dei prodotti;
- 5) controllo delle apparecchiature di misura e di prova; controllo delle non conformità;
- 6) movimentazione e attività dopo la produzione; documentazione della qualità;
- 7) documenti di registrazione della qualità;
- 8) addestramento personale;
- 9) utilizzazione dei metodi statistici.

5. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 4 una ulteriore priorità sarà inoltre costituita:

a) dalla rilevanza del personale, in relazione alla dimensione aziendale, direttamente addetto alla gestione della qualità nelle diverse fasi aziendali;

b) dal livello di informatizzazione previsto per il funzionamento del sistema di qualità.

6. In ogni caso, anche prescindendo dallo specifico modello di gestione della qualità adottato, saranno considerati come prioritari i progetti presentati da imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

7. Ferme restando le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 9 della presente legge, le misure dei contributi, sia in conto capitale che dei finanziamenti agevolati, saranno così regolati proporzionalmente per livelli di priorità:

a) primo livello: 60 per cento dei contributi e finanziamenti previsti dall'articolo 8, comma 5, e dall'articolo 9;

b) secondo livello: 80 per cento dei contributi e finanziamenti previsti dall'articolo 8, comma 5, e dell'articolo 9;

c) terzo livello di priorità: 100 per cento dei contributi e finanziamenti previsti dall'articolo 8, comma 5, e dell'articolo 9.

8. L'adozione e certificazione di un appropriato sistema aziendale di qualità costituisce uno specifico elemento di priorità anche nella valutazione dei progetti di innovazione presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della legge 1° marzo 1986, n. 64.

#### Art. 11.

##### (Vigilanza)

1. Il Comitato interministeriale provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi abilitati e degli organismi accreditati, che viene pubblicato ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Comitato interministeriale esercita la funzione di vigilanza sul sistema di certificazione avvalendosi di esperti segnalati dai Ministeri competenti per materia ed in particolare:

a) vigila sull'attività degli organismi di accreditamento e, previo parere dei Ministri competenti, propone la sospensione o la revoca della concessione qualora accerti gravi inadempienze, ovvero, vengano meno i requisiti previsti;

b) cura la tenuta dell'elenco dei tecnici e degli esperti designati dagli organismi di accreditamento ai sensi della presente legge;

c) provvede al riesame di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli presso i soggetti accreditati;

d) provvede alla sospensione degli accreditamenti e alla ripetizione di prove in caso di dubbi su certificazioni e marchi rilasciati e, ove risultino impropriamente concessi, ne dispone d'ufficio l'annullamento;

e) nel caso in cui possano verificarsi distorsioni del mercato determinate da una situazione di monopolio e oligopolio, delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale è tenuto ad informare entro sessanta giorni l'autorità per la tutela della concorrenza.

#### Art. 12.

*(Sanzioni per rilascio indebito di certificazione della qualità dei prodotti)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, istituisce un modello di certificazione di conformità e un modello di attestazione di conformità che possono essere rilasciati rispettivamente dagli organismi di certificazione e dai laboratori di prova accreditati nel caso di sistemi e prodotti che siano contraddistinti dal marchio «CE».

2. Il rilascio indebito di certificazioni o attestati di conformità è punibile con una ammenda pari a 10 volte il valore della prestazione effettuata.

3. L'esistenza di una certificazione di conformità rilasciata da un organismo di certificazione non solleva il produttore dalle proprie responsabilità in caso di danni.

#### Art. 13.

*(Norme transitorie)*

1. La disciplina speciale prevista dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, e da altre disposizioni di legge concernenti certificazioni di determinati prodotti o catego-

rie di prodotti per particolari finalità, rimane in vigore.

2. Gli organismi e i laboratori che intendono ottenere un accreditamento ai fini della presente legge debbono presentare in ogni caso domanda di abilitazione all'organismo di accreditamento e si impegnano a sottostare alla prima verifica per ottenere l'accreditamento entro un anno dalla data di abilitazione.

3. Le certificazioni rilasciate nel periodo di abilitazione e sotto vigilanza sono da considerare equiparate a quelle rilasciate dopo l'accreditamento.